



**COMUNE DI SAN CALOGERO**  
Provincia di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO CIMITERIALE E  
POLIZIA MORTUARIA**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 07 del 19/02/2013)

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Competenze e responsabilità

### **TITOLO II – DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI**

#### **AMMINISTRATIVI ED IGIENICO-SANITARI**

Art. 3 – Dichiarazione di morte e accertamento del decesso

Art. 4 – Denuncia della causa di morte

Art. 5 – Accertamenti necroscopici

Art. 6 – Referto all'autorità giudiziaria

Art. 7 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Art. 8 – Adempimenti dell'ufficio

### **TITOLO III – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

#### **AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

Art. 9 – Termini di osservazione

Art. 10 – Modalità di osservazione

Art. 11 – Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

Art. 12 – Riscontro diagnostico

Art. 13 – Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Art. 14 – Autopsie e trattamenti conservativi

### **TITOLO IV – FERETRI**

Art. 15 – Deposizione della salma nel feretro

Art. 16 – Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro

Art. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 18 – Contributo per fornitura feretri.

Art. 19 – Piastrina di riconoscimento

### **TITOLO V – TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 20 – Trasporti

Art. 21 – Morti per malattie infettive – Radioattività

Art. 22 – Trasporti per altri comuni

Art. 23 – Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 24 – Trasporto di resti e di ceneri

### **TITOLO VI – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO**

Art. 25 – Autorizzazione alla sepoltura

Art. 26 – Custodia dei documenti

Art. 27 – Ricevimento di salme e resti mortali

### **TITOLO VII – NORME INERENTI LE MODALITA' E LE CONCESSIONI DI**

#### **SEPOLTURA**

Art. 28 – Tipologie di sepoltura

#### **Sezione I - Sepolture a inumazione**

Art. 29 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Art. 30 – Cippi indicativi

Art. 31 – Scavo della fossa

Art. 32 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Art. 33 – Concessioni cimiteriali

Art. 34 – Revoca e decadenza della concessione

Art. 35 – Cessazione della concessione – effetti

#### **Sezione II - Sepolture a tumulazione**

##### **Capo I - Disposizioni comuni**

Art. 36 – Sepolture a tumulazione

Art. 37 – Concessioni cimiteriali

Art. 38 – Tipi e durata delle concessioni

Art. 39 – Pagamento della concessione-cauzione

Art. 40 – Doveri dei concessionari

Art. 41 – Decorrenza della concessione-rinnovi

Art. 42 – Scadenza della concessione

Art. 43 – Decadenza delle concessioni cimiteriali

Art. 44 – Procedura per la dichiarazione di decadenza

## **Capo II - Aree per cappelle ed edicole**

Art. 45 – Concessione dell'area

Art. 46 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

Art. 47 – Diritti di sepolcro

Art. 48 – Manutenzione delle opere

## **Capo III – Tombe individuali**

Art. 49 – Norme per la concessione – rinvio

Art. 50 – Termini per la costruzione del monumento

Art. 51 – Manutenzione – Revoca – Decadenza

## **Capo IV – Colombari**

Art. 52 – Norme per la concessione

Art. 53 – Caratteristiche dei feretri

Art. 54 – Diritto di sepoltura e durata della concessione

## **Capo V – Ossari e cinerari**

Art. 55 – Ossario comune e

Art. 56 – Cellette - Ossario

Art. 57 – Cellette – Cinerarie

## **TITOLO VIII - Cremazione**

Art. 58 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 59 – Autorizzazione al trasporto della salma per la cremazione

Art. 60 – Urna cineraria

Art. 61 – Trasporto delle urne con le ceneri

Art. 62 – Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

## **TITOLO IX- Autopsie ed imbalsamazioni**

Art. 63 – Autopsia

Art. 64 – Imbalsamazioni

## **TITOLO X- Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 65 – Esumazioni

Art. 66 – Esumazioni straordinarie

Art. 67 – Salme esumate per ordine dell'Autorità giudiziaria

Art. 68 – Divieto di apportare riduzioni alle salme

Art. 69 – Trasferimento di Feretri in altra sede

Art. 70 – Raccolta delle ossa in ossario comunale

Art. 71 – Personale che deve presenziare alle operazioni

Art. 72 – Verbale delle operazioni

Art. 73 – Estumulazioni

## **TITOLO XI – Lavori privati nei cimiteri**

Art. 74 – Accesso al cimitero

Art. 75 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 76 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 77 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 78 – Orario di lavoro

Art. 79 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 80 – Vigilanza

## **TITOLO XII – Organizzazione del servizio cimiteriale**

Art. 81 – Competenze

Art. 82 – Custode del cimitero

Art. 83 – Compiti del custode

Art. 84 – Tenuta dei documenti obbligatori

Art. 85 – Obblighi del custode seppellitore

## **TITOLO XIII – Norme per l'accesso e la visita al cimitero**

Art. 86 - Orario di apertura del cimitero

Art. 87 - Divieto d'ingresso

Art. 88 - Prescrizioni particolari

Art. 89 - Norme per i visitatori

**TITOLO XIV – Costruzione ed ampliamento dei cimiteri. Disposizioni generali di carattere tecnico urbanistico - edilizio**

Art. 90 - Planimetria cimiteriale

Art. 91 - Approvazione progetti

Art. 92 - Relazione tecnico-sanitaria

Art. 93 - Caratteristiche del terreno e campi di inumazione

Art. 94 - Norme igieniche

Art. 95 - Deposito di osservazione

**TITOLO XV - Contravvenzioni**

Art. 96 – Contravvenzioni

Art. 97 - Accertamento delle contravvenzioni

Art. 98 - Regolamento speciale di polizia mortuaria

**TITOLO XVI – Disposizioni transitorie e finali**

Art. 99 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 100 - Regime transitorio

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti in generale alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.

2. Le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione della salma).

### **Art. 2 Competenze e responsabilità**

1. Il Sindaco o suo delegato sovrintende, in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, all'esercizio delle funzioni comunali di cui al presente Regolamento.

2. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dall'articolo nono del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

## **TITOLO II DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED IGIENICO SANITARI**

### **Art.3 Dichiarazioni di morte e accertamento del decesso**

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso all'Ufficio dello Stato Civile.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o d delegato della rispettiva Amministrazione.

5. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'Autorità municipale o di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la morte e l'identità del defunto.

#### **Art.4**

#### **Denuncia della causa di morte**

1. Per ogni caso di morte di persona da lui assistita, il medico deve fare, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia all'Ufficio di Stato Civile della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale, nel cui territorio il Comune è ricompreso.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando, quanto prescritto all'art. 45 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

6. Se dalla denuncia risulta che la salma è portatrice di radioattività, il servizio competente dell'A.S.P. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

7. Presso ogni Azienda Sanitaria Provinciale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

#### **Art. 5**

#### **Accertamenti necroscopici**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 D.P.R n. 396/2000, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Provinciale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

## **Art. 6**

### **Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

## **Art. 7**

### **Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.P. competente per territorio.

2. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.P. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

## **Art. 8**

### **Adempimenti dell'ufficio**

1. L'ufficio dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

### **TITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

#### **Art. 9 Termini di osservazione**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o remata.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi di malattia infettiva - diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del servizio competente dell'A.S.P.

3. E', invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

#### **Art. 10 Modalità di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. La salma non deve essere rimossa dal luogo di morte, né essere vestita, né collocata nel feretro prima della visita necroscopica.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il servizio competente dell'A.S.P. prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

## **Art. 11**

### **Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento**

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 6, la chiusura del feretro ed il seppellimento della salma devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dall' A.S.P. e con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad una salma senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

## **Art. 12**

### **Riscontro diagnostico**

1. Le salme delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.02.1961, n. 83.
2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposte le salme delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.
3. Il Sindaco, visto l'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico sulle salme delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura.
6. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.S.P. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
7. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza, quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

8. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

### **Art. 13**

#### **Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio**

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 D.P.R. n. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'A.S.P. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.

### **Art. 14**

#### **Autopsie e trattamenti conservativi**

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 13.
2. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, è eseguito dal servizio competente dell'A.S.P. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

## **TITOLO IV FERETRI**

### **Art. 15**

#### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere

deposta nel feretro con gli indumenti di cui era vestita od avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.

### **Art. 16**

#### **Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro**

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento dei deceduti nel Comune di San Calogero devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

2. La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.

3. La ditta incaricata del servizio funebre provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Essa dovrà accertare:

a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;  
b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;

4. A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

5. Tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

### **Art. 17**

#### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione: il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità

preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;

b) per tumulazione: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;

c) per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa in legno con le

caratteristiche di cui alla lettera e) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune del decesso.

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso, d) per trasferimento di salme da Comune a Comune, con percorso superiore al 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre, è prescritta la duplice cassa come alla lettera b) precedente, e si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28, e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero. e) per trasporti brevi: per trasporto di salme, per inumazione o cremazione, da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 285/1990.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm 0,600.

4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Art. 18**

### **Contributo per fornitura feretri**

1. Il Comune contribuisce, nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, alla fornitura della cassa di cui all'articolo precedente per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in San Calogero, decedute sia nel Comune che fuori Comune.

Si configura disinteresse dei familiari anche quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare del defunto. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato di una percentuale determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto, valutata in base alle condizioni socioeconomiche degli ascendenti/discendenti stessi.

**Art. 19**  
**Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

**TITOLO V**  
**TRASPORTI FUNEBRI**

**Art. 20**  
**Trasporti**

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dal presente Regolamento.
2. I trasporti funebri di cui all'art.16 comma 1 lett. a) D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

**Art. 21**  
**Morti per malattie infettive – Radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il competente servizio dell'A.S.P. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'A.SP. competente disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

**Art. 22**  
**Trasporto per altri comuni**

1. Il trasporto di salme in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura, su domanda degli interessati.  
La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

**Art. 23**  
**Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione

Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937 n. 1379 o di altri stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso decreto; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del decreto precitato.

#### **Art. 24**

#### **Trasporto di resti e di ceneri**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; se il trasporto è per/o da Stato Estero si applicano le disposizioni dell'art. 8.1 della Circolare n. 24 del 24.6.1993.
2. Il trasporto fuori Comune non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

#### **TITOLO VI**

#### **CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO**

#### **Art. 25**

#### **Autorizzazione alla sepoltura**

1. Il custode del cimitero o chi ne fa le veci può ricevere nel cimitero, per l'inumazione o la tumulazione, cadaveri, parti di esso od ossa umane, unicamente se accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 del presente Regolamento.

#### **Art. 26**

#### **Custodia dei documenti**

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da chi ne fa le veci. Sugli stessi il custode dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del colombario in cui è stato posto il cadavere.

#### **Art. 27**

#### **Ricevimento di salme e resti mortali**

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) le salme delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) le salme delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

## **TITOLO VII NORME INERENTI LE MODALITA' E LE CONCESSIONI DI SEPOLTURA**

### **Art. 28 Tipologie di sepoltura**

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella nuda terra, sono a tumulazione le sepolture in colombari, ossari o tombe individuali in muratura, cappelle o edicole.
2. Le modalità di sepoltura sono stabilite dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento.

### **Sezione I - Sepolture a inumazione**

#### **Art. 29 Caratteristiche del terreno per le inumazioni**

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dal capo XIV del DPR 285/90.

#### **Art. 30 Cippi indicativi**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto nonché della data di nascita e di morte.

#### **Art. 31 Scavo della fossa**

1. Ciascuna fossa di inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

**Art. 32**  
**Caratteristiche delle casse per l'inumazione**

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90.

**Art. 33**  
**Concessioni cimiteriali**

1. La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale una delle salme o resti mortali indicate al precedente art. 27.

La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal DPR285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

Se alla scadenza del periodo l'A.S.P. dovesse riscontrare l'incompleta mineralizzazione dei cadaveri, il Comune dovrà prolungare il turno di rotazione delle esumazioni per il periodo presumibilmente occorrente.

**Art. 34**  
**Revoca e decadenza della concessione**

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate anzitutto (anche prima della scadenza), laddove ricorrano comprovate e superiori esigenze di pubblico interesse, o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

**Art. 35**  
**Cessazione della concessione – effetti**

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

3. Tutto ciò che passerà in proprietà al Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza

all'Ufficio Demografico prima della scadenza stessa, di cui lo stesso ufficio darà preventiva comunicazione agli interessati con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

## **Sezione II - Sepolture a tumulazione**

### **Capo I - Disposizioni comuni**

#### **Art. 36**

#### **Sepolture a tumulazione**

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione.
2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
3. Detta concessione deve risultare da apposito contratto da sottoscrivere dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio.

#### **Art. 37**

#### **Concessioni Cimiteriali**

1. Le sepolture a tumulazione sono subordinate al rilascio della concessione comunale per l'uso dell'area su cui costruire cappelle o tombe di famiglia oppure di altro manufatto destinato a custodire la salma o i resti mortali.
2. La concessione è rilasciata dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel Cimitero Comunale la salma o i resti mortali di persone, ovunque decedute, purché residenti in vita nel Comune, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
3. La concessione può essere concessa, secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori comune.
4. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le cappelle, la concessione dei colombari e delle tombe a tumulazione è rilasciata soltanto in occasione del seppellimento della salma o in caso di richiesta di trasferimento di salme già tumulate in altre tombe concesse in via provvisoria, in quest'ultimo caso laddove le richieste di trasferimento risultino eccessive rispetto alla disponibilità di colombari, il comune si riserva la facoltà di valutare cumulativamente le richieste e di concordare con i richiedenti un piano di costruzione ed assegnazione.
5. Con riguardo ai colombari, in occasione della sepoltura della prima salma, la concessione può essere estesa ai familiari del defunto limitatamente ad un altro colombario.
6. Nel caso di contestuale richiesta di nuove tumulazioni e di trasferimento la concessione dei colombari può essere estesa solo ad un altro colombario.
7. La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Art. 38**

### **Tipi e durata delle concessioni**

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
  - a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
  - b) posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 35 (trentacinque) rinnovabili;
  - c) colombari. La durata della concessione è fissata in anni 35 (trentacinque) rinnovabili;
  - d) nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 35 (trentacinque) rinnovabili;
  - e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata della concessione è fissata in anni 35 (trentacinque) rinnovabili.

## **Art. 39**

### **Pagamento della concessione-cauzione**

1. Prima della tumulazione della salma il concessionario deve versare:
  - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
  - b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
2. Il canone di concessione è stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale.
3. Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

## **Art. 40**

### **Doveri dei concessionari**

1. La concessione è subordinata all' accettazione e all' osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e alle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e ai progetti se richiesti.
2. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.
3. E' fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al Comune le eventuali spese che lo stesso si trovasse a dover anticipare per il mantenimento del predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.

## **Art. 41**

### **Decorrenze della concessione – rinnovi**

1. Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all'art. 38 del presente regolamento.

2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.

3. Per le concessioni a tempo, in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private o tombe di famiglia è riservato ai concessionari ed è trasmissibile *iure sanguinis* o, estinta la famiglia, *iure hereditas*.

#### **Art. 42**

##### **Scadenza della concessione**

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi sei mesi prima dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati. Entro lo stesso termine, il comune provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

2. E' inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.

3. Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

4. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

#### **Art. 43**

##### **Decadenza delle concessioni cimiteriali**

1. Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari o gli aventi diritto di sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, nonché in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché infine in caso di abbandono.

2. Si considera "abbandono" lo stato di incuria della sepoltura a seguito di persistente omissione di manutenzione.

3. Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Sindaco sentito il Responsabile dell'Area Servizi al Territorio.

**Art. 44**  
**Procedura per la dichiarazione di decadenza**

1. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustificano il rinvio, il responsabile dell'Area Servizi al Territorio dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'albo comunale e presso il cimitero.
2. Il Comune provvederà a liberare dalla salma o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità. I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.
3. Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento.

**Capo II - Aree per cappelle ed edicole**

**Art. 45**  
**Concessione dell'area**

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
3. All'atto della concessione il titolare della stessa deve sottoscrivere una rinuncia a diritti di qualunque genere vantati su altre aree cimiteriali per se e per il proprio nucleo familiare.
4. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo.
5. Al rapporto contrattuale di concessione si applicano le disposizioni comuni di cui al precedente capo.
6. Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta. Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale. Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.
7. Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che

hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con delibera della Giunta Comunale.

#### **Art. 46**

#### **Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori**

1. Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro dodici mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.
2. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.
3. L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.
4. In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori dodici mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.
5. La revoca della concessione comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

#### **Art. 47**

#### **Diritti di sepolcro**

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia. Nel caso in cui il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati, purché non titolari unitamente al proprio nucleo di altre adeguate concessioni a:
  - a) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
  - b) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
  - c) ai genitori del titolare (o dei titolari);
  - d) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

#### **Art. 48**

#### **Manutenzione delle opere**

1. I concessionari di cappelle di famiglia o i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento.

### **Capo III - Tombe individuali**

#### **Art. 49**

##### **Norme per la concessione – rinvio**

1. La concessione di spazi per tombe individuali costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, ed è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo VII - Sezione II - Capo I .
2. La concessione ha la durata di anni trentacinque (rinnovabili). Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 45 e seguenti del presente Regolamento.
3. All'atto della concessione il titolare della stessa deve sottoscrivere una rinuncia a diritti di qualunque genere vantati su altre aree cimiteriali per se e per il proprio nucleo familiare.

#### **Art. 50**

##### **Termini per la costruzione del monumento**

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data di concessione.
2. L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.
3. In deroga al comma 1 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori dodici mesi per gravi e comprovati motivi.
4. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.
5. La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

#### **Art. 51**

##### **Manutenzione - Revoca – Decadenza**

1. Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste per le cappelle e le edicole.

## **Capo IV – Colombari**

### **Art. 52**

#### **Norme per la concessione**

1. La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al Titolo VII - Sezione II - Capo I, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.
2. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

### **Art. 53**

#### **Caratteristica dei feretri**

1. Per la tumulazione nei colombari è prevista la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna di legno (vedi artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90).

### **Art. 54**

#### **Diritto di sepoltura e durata della concessione**

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione.  
Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
2. La concessione ha la durata di anni trentacinque (rinnovabili).  
Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi, in subordinazione alle disponibilità del Comune, di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto di scadenza.
3. E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

## **Capo V - Ossari e cinerari**

### **Art. 55**

#### **Ossario comune**

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

**Art. 56**  
**Cellette – ossario**

1. Le cellette-ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome e il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.
4. La concessione ha la durata di anni 35, salvo rinnovo, dalla data della stipulazione della convenzione.

**Art. 57**  
**Cellette – cinerarie**

1. Le cellette-cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato.  
L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
2. La concessione ha la durata di anni 35, salvo rinnovo, dalla data della stipula della concessione.

**TITOLO VIII**  
**CREMAZIONE**

**Art. 58**  
**Autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.  
In mancanza della disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da istanza, in carta libera, rivolta al Comune nella quale si attesti che il defunto non aveva espresso parere contrario alla cremazione.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria.

#### **Art. 59**

#### **Autorizzazione al trasporto della salma per la cremazione**

1. Il trasporto di salme, resti mortali ed ossa umane dal territorio comunale al territorio di altro Comune ai fini della cremazione, così come il successivo trasporto delle ceneri dal luogo della cremazione al cimitero sono autorizzati dal Sindaco.

2. Nel caso di decesso avvenuto in altro Comune, ai fini del trasporto delle ceneri da detto Comune al cimitero del Comune di San Calogero è sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata ai sensi di legge dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

#### **Art. 60**

#### **Urna cineraria**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, debitamente chiusa.

2. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 61**

#### **Trasporto delle urne con le ceneri**

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo quelle eventualmente indicate dal Coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

#### **Art. 62**

#### **Verbale di consegna dell'urna con le ceneri**

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile cui afferisce il Servizio Affari Generali, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio Demografico.

2. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode o da chi ne fa le veci.

3. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati.

4. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile.

## **TITOLO IX AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI**

### **Art. 63 Autopsia**

1. Per sottoporre un cadavere ad autopsia si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR285/90.

### **Art. 64 Imbalsamazioni**

1. Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadaveri si richiamano le norme di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR 285/90.

## **TITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 65 Esumazioni**

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

a) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione; le esumazioni ordinarie vengono disposte dal custode e saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

b) Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previo ordine del Sindaco, in caso di necessità di trasferimento dei cadaveri in altre sepolture o in caso di cadaveri sottoposti a cremazione, o ancora su ordine dell'Autorità giudiziaria, per esigenze della giustizia.

### **Art. 66 Esumazioni straordinarie**

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **Art. 67**

##### **Salme esumate per ordine dell'Autorità giudiziaria**

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie presso l'ente ospedaliero all'uopo indicato dalla stessa Autorità Giudiziaria o, in mancanza, in quello più vicino, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario e del custode o da chi ne fa le veci.

#### **Art. 68**

##### **Divieto di apportare riduzioni alle salme**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Art. 69**

##### **Trasferimento di feretri in altra sede**

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora la predetta A.S.P. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

#### **Art. 70**

##### **Raccolta delle ossa in ossario comune**

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccoglierele nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette

ossario di cui all'art. 56 del presente regolamento. A tal fine il Servizio competente è tenuto a comunicare ai parenti del defunto, con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni), la data prevista per l'esumazione ed estumulazione.

2. Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di cui sopra, in carta libera, entro il termine perentorio di 10 giorni prima della data prevista per l'estumulazione/esumazione.

#### **Art. 71**

#### **Personale che deve presenziare alle operazioni**

1. Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il coordinatore sanitario, il custode del cimitero o chi ne fa le veci e due testimoni.

#### **Art. 72**

#### **Verbale delle operazioni**

1. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio Demografico e l'altra da depositare presso il custode del cimitero o chi ne fa le veci.

#### **Art. 73**

#### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono, in via ordinaria allo scadere del periodo della concessione.

2. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previo ordine del Sindaco, in caso di necessità di trasferimento dei cadaveri in altre sepolture o su ordine dell'Autorità giudiziaria, per esigenze della giustizia.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette-ossario su parere del coordinatore sanitario.

### **TITOLO XI**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **Art. 74**

#### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Sono autorizzati i lavori effettuati in economia dal diretto interessato previa autorizzazione del responsabile UTC

e pagamento di una cauzione, dallo stesso quantificata, da versare sul CC della tesoreria Comunale o mediante stipula di polizza fideiussoria o con deposito di assegno non trasferibile, a garanzia di eventuali danni.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso, da presentare al custode del cimitero e al Responsabile dell' Area Servizi al Territorio del comune.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Art. 75**

#### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Per le edicole funerarie già esistenti è ammessa, dove possibile, l'eventuale sopraelevazione fino ad un massimo di quattro colombari.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio del comune. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell' Area Servizi al Territorio del comune.

8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, lapidi, ricordi, e similari.

9. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **Art. 76**

##### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere;  
in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 77**

##### **Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Art. 78**

##### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, tenendo conto delle disponibilità del custode del cimitero e delle esigenze delle imprese.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

#### **Art. 79**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 80 Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

## **TITOLO XII ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE**

### **Art. 81 Competenze**

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

a) per la parte amministrativa, il Responsabile cui afferisce il Servizio ;

b) per la parte sanitaria, l'A.S.P. competente per territorio;

c) per la parte tecnica:

- manutenzione ed eventuale progettazione delle infrastrutture cimiteriali;

- opere edilizie per posa di monumenti ,il Responsabile dell'Area Servizi al Territorio.

### **Art. 82 Custode del cimitero**

1. Il custode del cimitero o chi ne fa le veci dipende dai Servizi Demografici e dal Servizio Tecnico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e dall'A.S.P. per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

### **Art. 83 Compiti del custode**

1. Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il DPR 285/90, nonché dal presente Regolamento Comunale.

## **Art. 84**

### **Tenuta dei documenti obbligatori**

1. Il custode o chi ne fa le veci, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 11 del seguente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 11 del seguente regolamento, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

## **Art. 85**

### **Obblighi del custode seppellitore**

1. Il custode del cimitero o chi ne fa le veci deve altresì:
  - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 86 del presente regolamento;
  - b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
  - c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
  - d) segnalare all'Ufficio Tecnico eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
  - e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
  - f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
  - g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi; eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
2. Inoltre ha l'obbligo di:
  - A) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

B) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;

C) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella ossario;

D) consegnare all'Ufficio Tecnico gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

## **TITOLO XIII NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

### **Art. 86 Orario di apertura del cimitero**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 87 Divieto d'ingresso**

1. E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

All'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 88 Prescrizioni particolari**

1. Sono vietati i lavori di costruzione o di restauro delle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

2. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

### **Art. 89 Norme per i visitatori**

1. All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto e consono alla sacralità del luogo.

E' in ogni caso vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;

- b) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- c) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cassonetti raccoglitori;
- d) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

**TITOLO XIV**  
**COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DISPOSIZIONI**  
**GENERALI DI CARATTERE TECNICO E URBANISTICO-EDILIZIO**

**Art. 90**  
**Planimetria cimiteriale**

1. Presso l'Ufficio Tecnico comunale deve essere conservata una planimetria in scala 1:500 del cimitero comunale, estesa anche alle aree circostanti comprendenti le relative fasce di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata qualora siano creati nuovi cimiteri, soppresso quello esistente o qualora siano apportate allo stesso modifiche e/o ampliamenti.

**Art. 91**  
**Approvazione progetti**

1. La deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento del cimitero esistente e/o di creazione di eventuali nuovi cimiteri deve essere preceduta da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione delle eventuali falde idriche.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma anche delle leggi sanitarie.

**Art. 92**  
**Relazione tecnico-sanitaria**

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. I progetti di ampliamento e/o creazione di nuovi cimiteri devono essere accompagnati dalla relazione socio-sanitaria di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

**Art. 93**  
**Caratteristiche del terreno e campi di inumazione**

1. Per quanto concerne le caratteristiche del terreno ed i campi di inumazione si rinvia alle disposizioni di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

**Art. 94**  
**Norme igieniche**

1. Il cimitero deve essere realizzato in conformità ai requisiti di legge di cui al Capo X del D.P.R. 285/90. In particolare deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

**Art. 95**  
**Deposito di osservazione**

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.  
2. La camera mortuaria può essere utilizzata anche come deposito di osservazione.

**TITOLO XV**  
**CONTRAVVENZIONI**

**Art. 96**  
**Contravvenzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento che comportassero responsabilità di natura penale, civile, amministrativa, saranno perseguiti ai sensi di legge.

**Art. 97**  
**Accertamento delle contravvenzioni**

1. Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento previsto dalla Legge 689/81 e s.m.i.

**Art. 98**  
**Regolamento speciale di polizia mortuaria**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR285/90, nonché le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie n.1265/34 e successive modificazioni.

**TITOLO XVI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 99**  
**Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione e la successiva pubblicazione.  
2. Le assegnazioni cimiteriali dei colombari attualmente in edificazione saranno effettuate a seguito dopo il loro collaudo.

3. Le richieste di trasferimento di cui all'art. 37 potranno essere effettuati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 100**  
**Regime transitorio**

1. Per le concessioni cimiteriali in atto valgono le condizioni contrattuali pattuite a suo tempo.
2. Sono fatte salve le assegnazioni già effettuate e non ancora definite con regolare contratto.
3. Le domande protocollate e non ancora evase all'entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi decadute.
4. Per le concessioni da stipularsi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le norme e le disposizioni nello stesso contenute.